

Aspetti estimativi

di Mario Pagella

1 - *Premessa*

L'argomento di questa relazione — con la sua collocazione strettamente e rigorosamente estimativa — non è stato certamente oggetto di ampie, frequenti e largamente conosciute trattazioni, nel passato prossimo o lontano. Apparirebbe quindi chiaramente un atto di presunzione da parte del relatore pretendere di somministrare ai partecipanti a questo « Incontro di studio » una sorta di distillato essenziale, ma definitivo e risolutivo, di quanto può emergere da posizioni teoriche o da atteggiamenti operativi, capaci di fornire orientamenti precisi, se non autentiche soluzioni-ricetta, di agevole comprensione ed altrettanto facile possibilità di generalizzazione. Né può soccorrere l'ausilio di un'eventuale esperienza — o magari anche praticaccia — personale, da razionalizzare e ricondurre a schemi logici, la quale, nel caso concreto personale è, in effetti, totalmente assente, come — credo — in gran parte dei cultori, a tempo pieno o parziale, dell'Estimo.

Mi sembra pertanto giusto e corretto affrontare il tema in termini assolutamente « aperti », tentando semplicemente di svolgere qualche riflessione e di porre, in forma accettabilmente organica — ma sempre in chiave d'interpretazione personale — alcuni tra i numerosi e complessi problemi legati al tema trattato. Lo scopo è esclusivamente quello di fornire uno stimolo alla discussione in questa sede ed alla riflessione, con eventuali sviluppi di studio e di ricerca, in fasi successive.

2 - *Fino a che punto è lecito e corretto ricondurre a quesiti estimativi i danni alla persona umana?*

Una domanda di questo genere può apparire abbastanza oziosa: il fatto stesso che ci si incontri per discutere l'argomento sembra

contenere un'implicita ed inequivocabile risposta. Non posso tuttavia nascondere di provare un sottile senso di disagio a trattare di « stima » di danni alla persona umana. Non si può non vedere il rischio di adeguarsi troppo facilmente all'idea che, in questo mondo, qualsiasi valore umano possa essere ricondotto ad un'espressione economico-monetaria: è una visione della vita e dei rapporti sociali che la società in cui viviamo tende indubbiamente a coltivare e ad esaltare forse anche troppo, nei fatti. E vi è pure il pericolo di dimenticare troppo facilmente, ad un certo punto, che i danni alla persona umana, ed essenzialmente le menomazioni di qualsiasi natura che l'individuo subisce — compresa ovviamente quella irreparabile e definitiva consistente nella perdita della vita stessa — appaiono molto faticosamente riconducibili a beni economici, valutabili secondo i normali criteri estimativi: troppo grande è la pluralità di valori soggettivi ed oggettivi che ad esse sono legate e che in questa sede sono già stati adeguatamente ricordati nelle precedenti relazioni.

D'altra parte è un dato di fatto che la necessità di valutare i danni alla persona umana in funzione di risarcimenti o di indennizzi assicurativi si pone, purtroppo, con notevole frequenza: l'ordinamento giuridico, che rispecchia anche orientamenti della società e valori largamente accettati, impone di dare espressione monetaria a tali valutazioni. Il problema è quindi reale e non può certamente essere eluso con atteggiamenti moralistico-emotivi. Ma è un problema la cui soluzione, anche parziale, richiede di aggirare in qualche modo l'indiscutibile contraddizione di fondo esistente tra non valutabilità in assoluto, o difficile valutabilità, *in termini strettamente estimativi*, di quelli che genericamente possiamo chiamare « danni alla persona umana », e la concreta imprescindibile esigenza di pervenire *comunque* ad una valutazione come espressione pecuniaria, in molti casi; come impongono leggi, consuetudini, ed anche — se vogliamo — un elementare senso di giustizia. Ma tutto ciò richiede alcune ulteriori considerazioni.

3 - Come nascono i problemi di « stima » dei danni alla persona

L'Estimo, nelle sue varie espressioni, è notoriamente una materia avente un forte contenuto pratico. Ciò non toglie, ovviamente, che abbia bisogno di schemi teorici e di supporti metodologici di

significato il più generale possibile. Certo è che può anche soffrire di eccessi di teorizzazione, che rischiano di farlo cadere in formalismi e disquisizioni astratte, quando ignorano quella che è l'esigenza essenziale della stima: pervenire ragionevolmente al risultato richiesto nel caso concreto. E poiché i casi concreti possibili sono moltissimi, e spesso fortemente diversi, è inevitabile che si scenda in una vera e propria casistica.

È questo un discorso che si attaglia particolarmente al tema trattato in questa sede. La stima dei danni alla persona umana — come e anche più di qualsiasi stima di danni — ha sempre un significato relativo, e illusoria sarebbe la pretesa di individuare soluzioni generalmente valide, per tutti i tempi e tutte le situazioni. Si può — volendo — anche tentare di affrontare la questione in termini assolutamente generali, ma dubito assai che il pur stimolante esercizio possa condurre ad esiti accettabili. Il fatto è che in realtà ciò che si stima non è, in genere, tanto il *danno come tale*, ma il *danno in quanto debba o possa essere oggetto di una qualunque forma di risarcimento o in indennizzo, secondo le regole della società*.

La storia insegna che fin dalla più remota antichità¹ la società umana organizzata nelle sue varie forme e articolazioni ha spesso avuto come regola di convivenza, e anche di buon funzionamento di talune organizzazioni, quella di procedere ad un compenso di natura pecuniaria, o comunque economica, nei confronti di chi subiva danni alla persona, o di chi era legato per motivi economici alla persona che perdeva la vita.

Motivazioni, entità e modalità di tali forme di compenso o di risarcimento sono state oggetto di norme scritte o di consuetudini, ma hanno assunto chiaramente aspetti diversi, nel tempo e nello spazio: è una materia in continua evoluzione, con il modificarsi del sistema di valori che la società, nelle sue varie espressioni organizzate, tende a privilegiare, come è risultato chiaro dalla relazione sugli aspetti giuridici. L'importanza sempre crescente del *sociale* nelle scelte politiche e nelle scale di valori collettivi, lo stesso sviluppo di forme di Stato assistenziale, tendenti a garantire a tutti i cittadini la possibilità non solo di sopravvivenza ma anche di digni-

¹ Cfr. V. Irolli, *Il valore dell'uomo. Criteri e metodi di valutazione delle attività umane*, Guida Editori Napoli, 1978.

tosa esistenza, finiscono per allargare notevolmente il campo, rendendolo per certi versi anche più vario e complesso.

Se si tiene conto di questi aspetti dinamico-evolutivi della materia, del fatto che cause e tipi di danno sono molto diverse, estremamente differenziati i soggetti e gli oggetti, assai variabili e mutevoli le modalità di indennizzo, si arriva ad una facile conclusione che ben collima con l'affermazione sopra fatta: la cosiddetta « stima dei danni alla persona umana », sempre strettamente finalizzata alla soluzione di casi particolari, assume più che mai l'aspetto di una casistica assai complessa, molto più che i caratteri di un tema ben definito e circoscritto, da inserire in un corpo dottrinario uniforme e onnicomprensivo. La perdita di un occhio, o di una gamba, o della stessa vita, sono cosa identica per tutti, ma ciò che si deve stimare e il come valutarlo per tradurlo in importi pecuniari, assumono forme le più diverse. Le conseguenze da trarre come estrema sintesi sono essenzialmente due:

1) ogni tentativo di ricondurre il problema estimativo dei danni alla persona umana ad uno schema generalizzante può avere significato soltanto parziale, e spesso limitato;

2) la stima è inevitabilmente in buona parte una stima « convenzionale », e come tale si inserisce in un filone sempre più robusto di quell'eterogenea disciplina che chiamiamo Estimo, nella quale sempre maggior peso hanno, *di fatto*, le stime causate e in parte regolate da norme e prescrizioni giuridiche, come conseguenza anche di scelte politiche.

Nel nostro ordinamento giuridico attuale, per ciò che riguarda il tema trattato, sono le leggi esistenti in materia penale, civile, assicurativa, a definire i termini reali dei problemi estimativi e ad indicare le linee-guida di soluzione; ma sono anche le interpretazioni che di talune norme di legge vengono fornite da organi giudiziari a diversi livelli (con sentenze, a dire il vero, non sempre concordanti) a stabilire molte « convenzioni » alle quali, in modo non sempre chiaramente definito, ci si deve attenere in sede di valutazione estimativa. E non si può dire che il clima politico e sociale in cui si vive non sia influente su tali interpretazioni, contribuendo a far evolvere la materia qualche volta anche al di là delle modificazioni vere e proprie di una legislazione dai confini un po' sfumati.

Appare quindi assolutamente corretto il rilievo dato in questo incontro di studi agli aspetti giuridico-normativi in forma prioritaria rispetto a quelli meramente estimativi.

4 - *Come si configurano i danni alla persona umana*

Se non ci si lascia deformare nel giudizio dall'abitudine è facile rendersi conto che esistono infiniti modi per danneggiare la persona umana, o per ricevere danni. Si danneggia una persona — al limite — anche facendole perdere un appuntamento prezioso dal punto di vista personale, o l'ultimo treno utile per passare in lieta compagnia le feste di fine anno. Che poi tale tipo di danno non sia riconosciuto o risarcito, o non risulti valutabile, è un altro discorso: sono tanti i danni che non possono essere, o non vengono di fatto, risarciti con somme di denaro od altre prestazioni economiche.

Credo peraltro di interpretare non troppo disinvoltamente lo spirito di questo « Incontro di studio » facendo riferimento essenzialmente ai danni che trovano la loro espressione in una menomazione fisica, con le conseguenze e i pregiudizi che risultano alla persona che ne è vittima. È un'interpretazione certamente restrittiva del concetto di danno alla persona umana, ma altrettanto sicuramente coerente con gran parte delle esigenze estimative reali.

Non si può dire, peraltro, che una semplificazione del genere renda veramente « semplice » il problema. Sulla nozione e sul significato di « danno alla persona umana », anche così strettamente inteso, vi sono alcune osservazioni da fare:

a) le menomazioni possibili sono di diversa natura, origine ed effetti, e difficilmente comparabili fra di loro in termini di « danno »;

b) la stessa menomazione, se determina un danno fisico uguale per tutti o quasi, può comportare un danno valutabile di entità molto diversa a seconda del soggetto a cui si riferisce.

Sono considerazioni banali — se si vuole — ma non di scarso rilievo.

Riguardo al primo punto non è tanto importante riferirsi alle differenti categorie di danno (infortuni sul lavoro, infortuni stradali, malattie professionali, ecc.) che in sede normativa trovano una loro definizione. È invece rilevante il fatto che diventa particolar-

mente difficile impostare il procedimento di stima secondo quel « metodo » unitario che costruisce un po' il cardine dell'Estimo tradizionale, secondo il pensiero degli autori più noti²: trovare una scala di valori di mercato entro cui collocare, in forma diretta od indiretta, il bene oggetto di stima. Non solo non esistono in genere prezzi di mercato di un arto, di un occhio o di un uomo (o donna) tutto intero³ (almeno dall'abolizione della schiavitù in poi), ma è anche difficile utilizzare in molti casi i ben noti e tradizionali aspetti economici di un bene per procedere alla stima, i quali richiedono pur sempre il riferimento a qualche mercato. È vero invece che sono bene conosciuti i parametri monetari usati in certi particolari casi e di specifiche organizzazioni sociali per dare un significato economico, anche comparativo, alle diverse menomazioni⁴. Ma è difficile trovarvi un'applicazione autentica dei criteri estimativo-economici.

Difficile tuttavia non vuol dire sempre impossibile. Il problema trova infatti un approccio parziale a qualche aspetto oggettivo di mercato facendo riferimento alle prestazioni, di lavoro o di servizio, delle persone che si inquadrano in certe forme di mercato (anche se spesso assai poco concorrenziali) e sono le uniche a fornire, in forma indiretta, gli elementi per dare un carattere veramente estimativo alla valutazione dei danni alla persona umana, ma soltanto per una parte degli stessi.

L'osservazione di cui al punto b), sottolineando la componente soggettiva del danno in presenza di una stessa menomazione, richiama la difficoltà di far riferimento ad un altro cardine della pratica estimativa, cioè il principio dell'*ordinarietà*, almeno per certe categorie di danni alla persona umana.

² Sarebbe veramente fuori luogo, in una sede come questa, fare riferimenti bibliografici, ben presenti a tutti.

³ Anche gli apparenti casi di « mercato », come quello dei calciatori, si riferiscono sempre a specifiche prestazioni e capacità individuali e sono in fase di profonda revisione normativa.

⁴ È ben noto che anche nell'ambito della pirateria organizzata vigevano certe regole ben precise al riguardo, con tabelle che stabilivano con precisione la cifra da corrispondere agli uomini facenti parte della ciurma per la perdita di arti, occhi, dita, ecc., con accurata distinzione tra braccio destro e sinistro, gamba destra e sinistra e così via. Ma appare ancora evidente la convenzionalità di tali valutazioni, che pure avevano un certo riferimento di « mercato », inteso in senso lato, per individui assoldati per dare l'assalto ai galeoni. È probabile peraltro che i criteri estimativi adottati fossero piuttosto rozzi. Cfr. V. Irolli, *Il valore dell'uomo*, cit. G. Franchi, *Storia della pirateria del mondo*, Ceschina, Milano, 1932.

Tutto ciò non vuol dire che la dottrina estimativa non serve a nulla per questo tipo di stime, ma semplicemente, una volta di più, che va usata con molta cautela ed elasticità. Siamo veramente — come è stato osservato — alle frontiere dell'Estimo.

5 - *Danni valutabili in termini economici e danni non valutabili*

Le menomazioni alle quali può venire soggetto un individuo sono spesso tali da determinare tutta una serie di danni di carattere fisico e psicologico, prima ancora che economico. Al riguardo molto è stato detto nelle precedenti relazioni e discussioni e appare fuori luogo ogni oziosa ripetizione.

In sede estimativa è peraltro importante una duplice distinzione:

1) danni risarcibili e danni non risarcibili;

2) danni che possono essere oggetto di valutazione economica e danni che vi sfuggono.

L'individuazione dei danni risarcibili nei vari casi concreti è un fatto legato esclusivamente agli orientamenti giuridici della società in cui si vive; l'individuazione e la determinazione dei danni che possono essere oggetto di valutazione economica è, in parte, compito dell'Estimo.

Vi è peraltro da aggiungere che i concreti problemi di stima tendono, in genere, ad identificarsi proprio con quelli che si riferiscono ai danni risarcibili che possono essere oggetto di valutazione economica, e che l'orientamento prevalente in sede giuridica — almeno in sede civile — è quello di fermarsi come indicazioni di indennizzo (anche se non proprio esclusivamente), sui danni che prevalentemente *possono* in qualche modo ricondursi ad una valutazione economica⁵ sulla base di parametri di valutazione aventi un minimo di riferimento concreto e quantitativo.

A mero scopo espositivo — e senza entrare nel merito di questioni che onestamente esulano dalla mia competenza — ritengo utile richiamare alcune categorie di danni che Irolli⁶ individua sul-

⁵ Cfr. V. Carbone, *Il fatto economico nella responsabilità civile*, Ed. Jovene, Napoli, 1969.

⁶ Cfr. V. Irolli, *Il valore dell'uomo*, cit.

la base degli artt. 185 cp., 1223, 1226, 2059 c.c., ma soprattutto attraverso l'attenta lettura di sentenze varie in materia di danni alla persona umana: danni patrimoniali, danni non patrimoniali, danni estetici, danni alla vita di relazione, danni morali. Dal nostro punto di vista, e in rapporto a quanto sopra osservato, appare essenziale la distinzione tra danno *patrimoniale* e danno *non patrimoniale*, sulla quale a lungo si sono soffermati i precedenti relatori.

Il danno *estetico*, il danno *alla vita di relazione*, il danno *morale*, si intrecciano inevitabilmente con le due categorie precedenti, ed anche parzialmente fra di loro. Ad esempio, il danno estetico — che tende ad assumere oggi una rilevanza crescente — può possedere componenti di carattere patrimoniale, ma sicuramente ha una chiara componente non patrimoniale, nelle sofferenze e nei problemi psicologici che spesso determina nel danneggiato. In questo senso può tendere anche a confluire nel danno alla vita di relazione, rendendo più difficili i rapporti sociali ed umani, abbiano o meno finalità economiche. Ed appare chiaro che per certi aspetti può configurarsi come danno morale. Il danno alla vita di relazione può avere, a sua volta, un'accezione molto ampia — come ognuno può facilmente comprendere — ed è necessario far riferimento anche in questo caso a sentenze ed interpretazioni di legge per cercare di capire ciò che può essere veramente valutabile e risarcibile in una categoria di danni che sta a cavallo tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Sembra emergere abbastanza chiaro, in tal senso, l'orientamento della vigente legislazione verso l'enucleazione come danno valutabile e risarcibile di quell'aspetto del danno alla vita di relazione che non costituisce danno morale, ma è una componente specifica del danno patrimoniale, unito ad un auspicio, largamente condiviso, a considerare come risarcibili anche i danni non patrimoniali o molti di essi.

Non è da trascurare il fatto che lo stesso tipo di danno viene diversamente considerato in sede assicurativa contro gli infortuni sul lavoro rispetto a ciò che si verifica in materia civile o penale⁷. Infine è giusto sottolineare, al limite, che non è sempre possibile separare nettamente, nell'ambito di uno stesso danno, la compo-

⁷ In sede civile o penale il significato di danno estetico è notevolmente più ampio, mentre in sede di infortuni sul lavoro viene a riguardare solo la deturpazione di parti visibili che può creare difficoltà sul mercato del lavoro. Cfr. G. Aliprandi, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffrè Ed., Milano, 1979.

nente non patrimoniale da quella patrimoniale: di fronte ad una deturpazione (danno estetico) che renda difficile il costituirsi di un rapporto familiare (o magari contribuisca a romperne uno già esistente) è lecito dire che si tratta di soli danni morali senza alcuna implicazione economica? Ma è praticamente impossibile arrivare seriamente ed oggettivamente a stabilire l'entità della componente patrimoniale.

La conclusione è che il compito di chi deve valutare il danno è di natura alquanto « diabolica », non solo per una certa dose di cinismo spesso necessaria, ma anche per le difficoltà esistenti ad individuare l'oggetto della stima, pur con le indicazioni di legge e pur facendo riferimento ai danni risarcibili e valutabili secondo l'orientamento prima affermato.

6 - *Quale è il reale oggetto della stima*

Quanto finora detto, pur lasciando ampie zone d'ombra e di incertezza — come ogni materia in continuo divenire e soggetta a norme convenzionali — consente forse di portare qualche elemento di chiarimento al tema specifico di questa relazione.

È possibile che vi sia da parte mia, in chiave emotiva, una certa riluttanza a trattare di « valore dell'uomo » e di « aspetti economici » del « bene uomo », pur essendo perfettamente cosciente dell'esigenza di ricondurre nella misura del possibile entro i binari della più consolidata prassi estimativa il problema della stima dei danni alla persona umana. In realtà, l'uomo, ai fini che ci interessano, può essere riguardato innanzi tutto come produttore di beni e di servizi, nel ruolo di lavoratore dipendente o autonomo. Questa sua attitudine è espressa da una particolare capacità di svolgere determinate funzioni, capacità legate a caratteri naturali o a caratteri acquisiti attraverso una più o meno lunga preparazione, che può comportare anche costi non indifferenti, per il singolo e per la collettività. Il danno alla persona umana, veramente valutabile in termini economico-estimativi, può essere in una certa misura identificabile con il pregiudizio e la diminuzione, o addirittura con la perdita totale, di tale capacità. Diminuzione o scomparsa di capacità che economicamente possono essere viste secondo angolazioni diverse:

a) come perdita di beni e servizi che l'uomo invalidato, od eli-

minato da qualunque causa, sarebbe stato in grado di produrre per sè e per gli altri;

b) come costi effettivi, necessari per ricostituire, almeno in parte, la capacità stessa, o per impedirne l'ulteriore e irripetibile deterioramento, e come costi indiretti, legati ai minori e mancati redditi (lucro cessante), in forma temporanea e definitiva, per sè o per altri aventi diritto.

Sono elementi che, nel quadro giuridico-legislativo esistente e con la finalizzazione del caso concreto (infortunio sul lavoro, infortunio stradale, o d'altra origine, assicurato, ecc.) possono più facilmente essere oggetto di un approccio, sia pure per certi versi un po' avventuroso, di tipo estimativo.

7 - Individuo e collettività nella stima dei danni alla persona umana

Seguendo la linea sopra indicata di considerare l'individuo sotto il duplice aspetto di produttore di ricchezza da un lato, di percettore di redditi (cioè di partecipante al processo di distribuzione del reddito) dall'altro, è possibile cadere facilmente in qualche pericoloso equivoco. Si può pensare, ad esempio, che sia sostanzialmente indifferente assumere l'uno o l'altro punto di vista come riferimento per la stima dei danni alla persona umana; si può essere indotti a credere che sia ugualmente possibile pervenire a valutazioni concrete accettabili — ai nostri fini — partendo dalle due posizioni, che appaiono per certi aspetti speculari (ma non troppo); ci si può anche convincere che sia comunque corretta e aderente allo scopo della stima orientarsi in un senso o nell'altro. In particolare poi, l'assunzione del concetto di *uomo-mezzo di produzione* di beni e servizi, in forma autonoma e in condizioni di dipendente, può condurre a dare particolare rilievo al danno che l'intera collettività viene a subire in seguito al danno subito dall'individuo. Di qui a considerare questo aspetto collettivo come « aspetto economico » del bene uomo, contrapposto a quello soggettivo, il passo può anche essere breve⁸.

Personalmente ritengo particolarmente rilevante, in questa se-

⁸ Cfr. V. Irolli, *Il valore dell'uomo*, cit.

de, la considerazione dell'individuo come percettore di reddito (ovviamente legato a sue capacità che possono essere limitate da menomazioni o eliminate dalla sua scomparsa), in una visione soggettiva, individuale e — se vogliamo — privata del problema. E ciò per alcune ragioni:

1) la finalizzazione di ogni stima è in fondo legata — come si è detto — a forme di indennizzo, risarcimento, compenso, che spesso poco hanno a che vedere con il contributo « reale » che il singolo dà alla creazione di ricchezza e molto di più con il reddito che ne ricava;

2) anche nel caso di morte, pur se viene a mancare il soggetto da indennizzare direttamente della perdita subita, subentrano, sempre a titolo soggettivo anche se parziale, altri aventi diritto (coniuge, figli, ecc.);

3) ogni tentativo di valutare la perdita di ricchezza subita dalla collettività presenta difficoltà pressoché insormontabili, e può condurre a risultati apparentemente sorprendenti e paradossali: con la struttura della società organizzata, con la sostituibilità che molte persone hanno nelle loro funzioni, con l'eccesso di offerte di certe capacità operative, è estremamente probabile che molti individui, che pure percepiscono redditi abbastanza consistenti, che dispongono di un'indubbia professionalità e capacità operativa la cui acquisizione ha magari comportato costi « sociali » notevoli, in realtà poco o nulla contribuiscano alla creazione di ricchezza collettiva, quando non risultino addirittura dannosi⁹;

4) valutare in termini di costi *sociali* il valore di una perdita o menomata capacità professionale, a prescindere dalle difficoltà concrete di valutazione — che non sono né poche né piccole — conduce al risultato di attribuire molto valore alle capacità acquisite con formazione costosa, penalizzando quelle legate a caratteri innati.

⁹ È chiaro, ad esempio, che in periodi di disoccupazione intellettuale un certo tipo di laureato o diplomato, facilmente sostituibile, come produttore di ricchezza, mancato in seguito a più o meno irreparabile menomazione, può anche valere piuttosto poco. Per non parlare di persone che svolgono — anche in modo assolutamente coscienzioso e con la massima buona volontà — funzioni assolutamente inutili in enti, istituzioni, uffici altrettanto inutili; quando addirittura non complicano la vita al cittadino attraverso pastoie burocratiche che solo un eufemismo può definire « servizi ».

In conclusione, valutazioni relative alla perdita di capacità produttiva, se vista in un'ottica collettiva, possono essere magari un esercizio suggestivo e stimolante, qualche volta rendersi utili, ma rappresentano pur sempre un egregio esempio di sabbie mobili sulle quali appare assai periglioso avventurarsi. Se poi qualcuno desidera credere che, al di fuori di qualche astratto modello teorico, esista veramente un mondo ove ciascuno viene remunerato in rapporto a ciò che dà alla creazione di ricchezza collettiva — per cui i diversi punti di vista (produttore e percettore di redditi, individuo singolo e frammento della collettività) vengono di fatto a coincidere (ciò che consentirebbe di misurare attraverso il reddito percepito l'apporto produttivo del singolo) — non esiste al riguardo ciascun divieto: si può credere quel che si vuole. Certo però non si tratta di *questo* mondo.

8 - *Criteri e procedimenti di valutazione con riferimento ad alcuni possibili casi concreti*

Pur accettando il presupposto limitativo di una stima dei danni alla persona umana finalizzata ad un concetto di risarcimento in termini soggettivo-individuali, e l'idea-guida che si valuta — tutto sommato — ciò che la legge impone di valutare e non secondo criteri liberi o astratti, la casistica risulta ancora abbastanza varia, pur rimanendo strettamente sul terreno dei procedimenti estimativi da adottare. Sono le concrete circostanze della stima a suggerire, e talvolta ad imporre, criteri e procedimenti differenti da situazione a situazione.

Ricollegandosi a quanto detto in precedenza sul concetto-base di una stima indirizzata a valutare costi e mancati o diminuiti redditi, derivanti da perdita di capacità di produrli, emergono chiaramente due ben distinti problemi di stima.

Si può rapidamente sgombrare il campo dal primo. Danni derivanti da costi di degenza ospedaliera, spese mediche, eventuali proteste (nella misura in cui sono a carico del danneggiato), se vogliamo anche periodi di inattività ed altri inconvenienti del genere — tutti riconducibili al concetto di danno emergente in termini di costo diretto o indiretto per la ricostituzione della capacità produttiva e di reddito o per limitarne la diminuzione — si traducono in un banale (sul piano metodologico-concettuale), anche se magari praticamente

complicato, esercizio di stima di costi. Per una sua corretta soluzione è evidente che sono necessarie soprattutto conoscenze « tecniche » (se così si può dire) adeguate.

Ben più complesso appare il problema del danno da mancati redditi, che si propone in concreto sia in molti casi di parziale inabilità o invalidità, sia nel caso di morte non già nei confronti del soggetto del danno bensì — come si è visto — nei riguardi di altre persone aventi diritto a quei mancati redditi. Si possono comunque individuare, a scopo meramente espositivo e da un punto di vista strettamente estimativo, alcuni casi rilevanti che creano problemi estimativi particolarmente definiti:

1) il danneggiato ha un reddito attuale proprio certo e redditi futuri ragionevolmente prevedibili in rapporto a quello attuale (lavoratore dipendente od autonomo a un certo sviluppo di carriera);

2) il danneggiato ha un reddito attuale certo e redditi futuri piuttosto aleatori ma verosimilmente molto più alti di quelli attuali (lavoratore dipendente o professionista ad inizio carriera);

3) il danneggiato non ha un reddito attuale ma dispone di un reddito potenziale dovuto a capacità ormai acquisita (o quasi) di produrre reddito;

4) il danneggiato non dispone di un reddito proprio ma contribuisce al reddito globale in una qualunque impresa di tipo familiare.

È quasi superfluo osservare ancora che non si pretende in questo modo di esaurire la casistica esistente e soprattutto che *non si vuole* indicare qual è il danno da indennizzare (problema giuridico), ma semplicemente segnalare dei criteri estimativi eventualmente utilizzabili in casi di un certo interesse.

Da un punto di vista generale la riconduzione all'attualità di un insieme di redditi futuri come valore di un bene è un problema classico dell'Estimo che trova espressione e soluzione in ben note formule di calcolo finanziario. Vi possono essere formulazioni alternative ma sostanzialmente equivalenti. La più semplice e più generale può esprimere la valutazione del danno come segue:

$$D = \sum_n^o \frac{Y_i}{(1+r)^i} = \sum_n^o \frac{(Y_i - C_i)}{(1+r)^i}$$

dove y_i è il reddito *netto* mancato = $(Y_i - C_i)$, cioè redditi lordi

meno costi all'anno i esimo; n è il numero degli anni di vita probabile, o comunque probabilmente intercorrenti fino al momento della cessazione « naturale » del reddito precocemente venuto meno; D è il danno attualizzato; r è il tasso di attualizzazione.

Naturalmente in caso di annualità costanti di reddito, o regolarmente crescenti e decrescenti, possono valere formule troppo note per essere scolasticamente richiamate. Così come sarebbe fuori luogo esercitarsi in formule capaci di trasformare una somma di valori attualizzate in una rendita annua, ed altre applicazioni di calcolo finanziario.

Questa indicazione molto di massima si ricollega, in una certa misura, tentando di trasformarsi in criterio estimativo generico, agli indirizzi espressi dalla legislazione vigente per quanto riguarda lo aspetto patrimoniale del danno alla persona umana¹⁰. E non deve essere considerato poi tanto sorprendente — come qualcuno sembra voler fare¹¹ — il fatto che per tale via si arrivi ad indennizzare in modo diverso da individuo ad individuo la stessa lesione o menomazione, in funzione del reddito delle persone stesse. È, in fondo, tanto paradossale... quanto il fatto di non vivere in una società ugualitaria, unico tipo di società nel quale sarebbe corretto presumere un danno *patrimoniale* uguale per tutti gli individui di fronte alla stessa menomazione. Se poi la società decidesse, nella sua espressione politica responsabile, di indennizzare tutti i cittadini allo stesso modo con criteri *standard*, adottando le norme legislative necessarie, cambierebbero ovviamente i criteri di valutazione. Certamente sarebbe un consistente passo in avanti sulla strada dell'ugualitarismo (apprezzabile o meno secondo i punti di vista). In ogni caso non è un problema di Estimo ma di ben più ampia portata.

Naturalmente molto diverso è il discorso relativo ai danni non patrimoniali, per i quali non esiste parametro *economico* di differenziazione (anche se, a rigore, possono variare da individuo a individuo a seconda della diversa capacità di sopportazione della stessa menomazione). Ma anche questo è un problema che esce dalla trattazione avviata.

¹⁰ In particolare, per quanto riguarda l'inabilità temporanea e l'invalidità permanente è importante il riferimento al D.P.R. 23.12.1976 n. 857, modificato e convertito in legge 26.2.1977 n. 39, che pone precise indicazioni riguardo ai casi di lavoro dipendente ed autonomo.

¹¹ Cfr., ad esempio, V. Irolli, *Il valore dell'uomo*, cit., pag. 50.

Volendo riferire la formulazione precedente ai diversi casi di valutazione di danno patrimoniale sopra indicati, è facile comprendere come soltanto il caso 1) e assai meno tranquillamente il 2) appaiono affrontabili secondo lo schema dell'attuazione dei mancati redditi su basi aventi una certa consistenza, pur se i problemi non mancano. Negli altri casi indicati l'applicazione delle formule risulta assai più problematica.

9 - *Problemi inerenti alle modalità concrete di stima*

L'adozione di un criterio estimativo è in generale ben lungi — come è ben noto — dal fornire una ricetta di facile impiego. Difficoltà di ogni genere si propongono sempre. In una stima sostanzialmente abnorme, quale è quella qui in oggetto di trattazione, le insidie si nascondono ad ogni passo, e chiunque è in grado di farcene un'idea, anche sommaria. Volendo fare una sintesi delle principali difficoltà pratiche si possono indicare i punti che seguono.

a) L'attualizzazione, o capitalizzazione, di redditi futuri, soprattutto se a lungo termine, è un'operazione, in fondo, *sempre* arbitraria, anche quando riguarda valori ragionevolmente prevedibili. Ma è un problema che riguarda tutte le stime che vi si rifanno: la risposta sta nell'ipotesi di una permanenza per il futuro delle condizioni di stima che è l'unica concretamente adottabile.

b) Il tasso di attualizzazione, in particolare, ha un effetto rilevante sul risultato. Per quanti discorsi vi si possano condurre intorno è anche troppo chiaro che esistono pochi seri riferimenti oggettivi di « mercato ». L'adozione di tassi convenzionali e legati è, tutto sommato, una forma di ingiustizia che, per essere uguale per tutti, è forse più accettabile di scelte arbitrarie e soggettive.

c) Quando il danno si riferisce ad inabilità parziale il problema di fondo è quello di stabilire qual'è l'effettiva diminuzione di reddito conseguente alla menomazione. Non è certo cosa facile, tenuto conto che un individuo può diventare temporaneamente inabile, parzialmente e permanentemente invalido, inabile a svolgere la sua professione ma non a svolgere altre attività, ricavandone un red-

dito, ecc¹². Esistono tabelle di invalidità per i vari rami di attività produttiva che tendono a dare espressione quantitativa alla diminuzione di capacità lavorativa, e quindi di reddito. La determinazione di valori del genere è più difficile, ovviamente, per attività che meno si basano sul lavoro manuale. Si tratta, comunque, di problemi « tecnici » di notevole complessità.

d) Nel caso di morte è importante valutare la parte di reddito che nel caso concreto viene meno agli eredi aventi diritto. Ci sono due elementi che entrano in gioco e rendono delicata la stima: quale è la parte di reddito del *de cuius* che sarebbe fluita agli altri; quali eventuali possibilità sussistono, in concreto, di far fronte, almeno parzialmente, per altra via a ciò che viene meno. È ben difficile, al riguardo, dare indicazioni generiche.

e) Quando è un coadiuvante di lavoratore autonomo (cioè un componente della famiglia coltivatrice o artigianale, ad esempio) che è vittima di menomazione o di perdita della vita, la mancanza di un reddito proprio non esime dalla necessità di una valutazione che è, per forza di cose, meno facile, anche se sussistono indicazioni precise di legge, facenti riferimento a redditi denunciati in sede fiscale (ma con possibilità di modificazioni e di adattamenti)¹³. Da un punto di vista estimativo parrebbe logico, in certi casi, far riferimento ai maggiori costi per salari che vengono a determinarsi in conseguenza dell'inabilità parziale o totale. E non è forse superfluo rimarcare che un discorso per certi versi simile, *mutatis mutandis*, potrebbe valere anche per il caso di casalinghe, prive di reddito proprio, ma la cui invalidità può essere fonte di consistenti costi aggiuntivi.

f) Esistono persone che, pur non disponendo ancora di un reddito attuale hanno acquisito ormai (o quasi) l'età e la preparazione (quindi la capacità) per procurarselo. Basti pensare al laureato (o laureando), al diplomato, all'individuo comunque preparato a svolgere una data funzione, che sono ancora in cerca di prima occupazione, o hanno un'occupazione provvisoria e inadeguata. È possibile, in

¹² Cfr. C. Gerin, *La valutazione medico-legale della invalidità e della incapacità lavorativa in responsabilità civile*, Relazione al Convegno Nazionale di Studio sull'apprrezzamento della validità e della invalidità in rapporto al valore economico dell'Uomo, Roma, 1970.

¹³ Cfr. Legge 26.12.1977, n. 39, cit.

questi casi — sempre in chiave strettamente estimativa — fare riferimento al principio dell'ordinarietà per ipotizzare uno sviluppo di carriera, e quindi di redditi? Oppure sarebbe opportuno in altri casi tentare la valutazione del *costo singolarmente sostenuto* per raggiungere la capacità professionale di cui ormai sono dotati? Sono anche questi punti delicati sui quali molto vi è da riflettere in sede estimativa, al di fuori di quelli che possono essere problemi strettamente giuridici.

Quest'ultima categoria di questioni poste tende a sfociare, senza soluzione di continuità, in quelle emergenti dalla presenza di individui che indubbiamente sono potenziali fonti di reddito, a più o meno lunga scadenza, ma non hanno ancora acquisito una specifica « capacità » al riguardo. Voglio riferirmi ai ragazzi inferiori ad una certa età: quanto valgono le loro menomazioni? È chiaramente materia che tende a sfuggire dall'ambito estimativo per cadere in quelle che sono scelte sociali ed interpretazioni giuridiche. In materia non mancano contrasti, in sede di giurisprudenza, ma nessun supporto economico-estimativo può contribuire a dare una soluzione che può aversi solo in altra sede. Risarcire il figlio del manovale in base alla presunzione che seguirà la carriera del padre¹⁴, o stabilire il criterio che tutti sono uguali a parità di età¹⁵ non significa certo fare riferimento a principi estimativi, ma fare delle scelte ben precise politico-sociali in sede legislativa, e fornire interpretazioni responsabili in sede giudiziaria: il problema estimativo comincia a porsi a scelta compiuta.

10. *La valutazione dei danni non patrimoniali*

Dal discorso finora svolto sono emerse chiaramente certe mie personali perplessità nei riguardi di una valutazione in termini pecuniari dei danni cosiddetti non patrimoniali, che ritengo problema di natura etico-sociale-politico assai prima che economico-estimativo; anche se, in effetti, ogni forma di risarcimento oggi prevista dalla legge, o che possa essere imposta in futuro, finisce per tradursi inevitabilmente in un'espressione monetaria. Indubbiamente si tratta di

¹⁴ Cfr. Sentenza del Tribunale di Milano del 18.1.1970.

¹⁵ Cfr. Sentenza del Tribunale di Genova del 12.6.1972.

una sorta di danno emergente che può *aggiungersi* al lucro cessante: quando ciò sia previsto dalla legge si dovrebbe fare in modo che possa veramente *sommarsi* ad esso. E qui sorgono le grosse difficoltà.

Va detto che in qualche caso sussistono anche possibili elementi di riferimento economico: i progressi della chirurgia sono in grado, oggi, di ridurre od annullare danni estetici di natura non patrimoniale, ma con costi più o meno elevati. Se rientrano tra i danni indennizzabili per legge, la stima di tali costi può essere abbastanza agevole e prestarsi a poche discussioni sul piano concettuale.

Da un punto di vista generale, tuttavia, i problemi sono delicati e aperti, proprio per la già ricordata contraddizione in termini che pone l'esigenza di una valutazione economica di cose aventi significato che trascendono l'ambito economico. Si tratta di sviluppare, evidentemente, studi e ricerche nel tentativo di individuare e proporre qualche parametro quantitativo ragionevole e valutabile concretamente in modo accettabile, al quale ancorare l'espressione monetaria di « valori » quali la salute, l'integrità fisica, ecc., considerati *come tali* e non in funzione produttiva. Al riguardo sono già emerse — in questo stesso Convegno — alcune indicazioni riguardanti il reddito medio pro-capite, o altri parametri legati al reddito stesso¹⁶. Problemi e dubbi non mancano intorno a proposte del genere, ma, in definitiva, servono a stimolare quella curiosità e quell'immaginazione che sono componenti determinanti della ricerca autentica.

Tuttavia non si può chiedere all'Estimo ciò che esso, per sua natura, non può dare: la scelta tra un parametro e l'altro non è problema estimativo. L'Estimo può forse suggerire possibili elementi di misura quantitativa, può certamente fornire preziose indicazioni su come valutarli concretamente e correttamente, può dire quali risultati si possono avere dall'uso di uno o dell'altro, non può stabilire se sono adatti a misurare il valore di beni assai più preziosi di ogni significato economico si voglia loro attribuire.

¹⁶ Un certo interesse, come spunto di riflessione e di discussione, presenta la strada indicata da Irolli, il quale individua nella spesa media pro-capite per consumi non necessari (privati e sociali), capitalizzata al tasso legale, il valore minimo della validità psico-fisica di ogni individuo, da assumere come base di valutazione per i danni subiti dal suo modo di essere attuale e potenziale, indipendentemente dal lucro cessante.

11. Conclusioni

Non avendo assolutamente la pretesa di esaurire il tema proposto ma solo di trattare — in modo invero piuttosto superficiale — alcuni aspetti arbitrariamente scelti come interessanti, le conclusioni non possono essere che estremamente scarse e piuttosto generiche.

La valutazione dei danni alla persona umana, come problema estimativo, possiede indubbiamente talune componenti riconducibili a criteri e procedimenti estimativi « classici » (se si può usare l'aggettivo); ma si colloca sicuramente in un ambito nel quale significato determinante assumono le indicazioni e i vincoli posti dal quadro giuridico-legislativo. Gli elementi « convenzionali » che ne derivano, inevitabilmente variabili nello spazio e nel tempo, sono sempre determinanti nel definire il problema vero di valutazione estimativa.

Ai fini delle concrete applicazioni le conoscenze tipiche del tradizionale cultore di Estimo sono utili ma, in genere, piuttosto insufficienti: come in ogni problema di stima assumono grande rilevanza nozioni tecniche di varia natura, che nel caso specifico assumono connotazioni piuttosto particolari, e per noi inusuali. L'apporto proprio dell'Estimo viene ad esprimersi come supporto metodologico a decisioni prese in altra sede: è un supporto in buona parte da costruire, evitando di cadere in troppi formalismi.

Le vie oggi aperte a un serio sviluppo di discussione e di studio approfondito sembrano individuarsi innanzi tutto in un'appropriata metodologia di valutazione dei danni cosiddetti patrimoniali, articolandola in funzione dell'ampia casistica esistente, e seguendo con attenzione la continua evoluzione della materia sotto il profilo legislativo e giudiziario. È questo indubbiamente il terreno sul quale lo studioso di Estimo può trovarsi maggiormente a suo agio. Ciò non toglie che anche il problema di dare un aggancio oggettivo alla valutazione di danni non patrimoniali offra ampio spazio per esercitare capacità ed anche fantasia, sia pure tenendo i piedi ben fermi a terra: su questo piano gli studiosi di Estimo hanno tutti i titoli per dare il loro solido contributo. Ma, ripeto: non chiediamo troppo all'Estimo. Esso può espandere giustamente il suo campo di interessi, può e deve acquisire sempre nuove metodologie, ma credo non sarà mai in grado di dire quale è il « valore dell'uomo », se non in base a convenzioni adottate in altra sede.